

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA PROSA"

Art. 1 Denominazione

E' costituita un'associazione denominata "Amici della prosa", naturale prosecuzione del "Comitato organizzatore del Festival Nazionale d'Arte Drammatica" costituito a Pesaro nel 1947 ad iniziativa di Enti e cittadini che intendevano valorizzare l'attività artistico culturale attraverso la promozione del teatro di prosa con particolare riferimento al settore amatoriale. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2A Sede e durata

L'associazione ha sede in Pesaro, via Zanucchi n° 13 ed ha durata prevista fino al 31 dicembre 2030, salvo espressa proroga deliberata dall'Assemblea degli associati.

Art. 3 Scopo

L'Associazione si propone di: a) promuovere e diffondere tra il pubblico, e specialmente tra i giovani, l'interesse per la prosa in genere, per le produzioni teatrali di prosa nazionale ed estera con particolare riferimento alle produzioni dei gruppi amatoriali; b) organizzare annualmente il "Festival Nazionale d'Arte Drammatica" riservato ai gruppi amatoriali; c) istituire una biblioteca specializzata per la raccolta di testi teatrali ed una videoteca di rappresentazioni teatrali con particolare riferimento a quelli rappresentati al Festival] od aventi rilievo per l'attività promossa e svolta dal Festival stesso; d) promuovere incontri, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, gruppi di studio, ecc. su temi ed argomenti di specifico interesse per il teatro di prosa; e) sviluppare rapporti con enti ed organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che abbiano per scopo la promozione e la diffusione del teatro di prosa amatoriale; f) promuovere attività teatrali nelle scuole, nei centri sociali per anziani, nei centri di aggregazione giovanile, presso le associazioni per l'assistenza a ragazzi portatori di handicap o per il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 4 Soci

I Soci sono a) Patrocinatori, b) Sostenitori, c) Ordinari, d) Giovani, e) Amatoriali. a) Sono Soci Patrocinatori: il Comune di Pesaro, la Provincia di Pesaro e Urbino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Pesaro e Urbino, nonché coloro che, espressamente invitati, aderiscano con tale qualifica all'Associazione. I Soci Patrocinatori hanno diritto di designare un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo; agli stessi è riservata l'individuazione e la nomina del Presidente. b) Sono Soci Sostenitori gli enti, le società, le persone che versano annualmente una quota non inferiore al minimo stabilito dal Consiglio Direttivo. La loro qualifica ed il loro sostegno verranno adeguatamente pubblicizzate nei manifesti, depliant, opuscoli, ecc che verranno stampati durante l'anno. c) Sono Soci Ordinari gli enti, le società, le persone che versano annualmente una quota non inferiore al minimo stabilito dal Consiglio Direttivo. d) Sono Soci Giovani le persone, nate dopo il

31 dicembre del trentesimo anno antecedente l'anno in corso, che versano annualmente una quota non inferiore al minimo stabilito dal Consiglio Direttivo. e) Sono Soci Amatoriali le Compagnie teatrali che abbiano svolto nell'anno precedente all'anno in corso attività teatrale con effettiva rappresentazione di spettacoli al pubblico. La domanda annuale di associazione sarà allo scopo vagliata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e comporterà il versamento di una quota annua non inferiore al minimo stabilito. 1 Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 marzo di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annua di associazione.

Art. 5 Recesso ed esclusione

La qualità di Socio o della rispettiva qualifica, oltre che per dimissioni, si perde anche per morosità, che viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, o per radiazione, disposta dall'Assemblea dei Soci, per cause che compromettano il prestigio e l'onorabilità dell'Associazione stessa. 1 Soci receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere restituzione di contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

1. contributi erogati da Enti Pubblici e da Istituzioni nazionali, regionali, locali;
2. eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
3. quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
4. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
5. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Quote e contributi associativi sono intrasmissibili, né sono rivalutabili.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Sindaci Revisori (se costituito)
5. il Comitato dei Proviviri (se costituito)

E' prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.

Art. 8 L'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può essere tenuta anche fuori della sede sociale.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. 1 Socio possono farsi rappresentare da altri Soci; la delega è ammessa anche a favore di Soci che siano Membri del Consiglio Direttivo, salvo che siano in discussione l'approvazione dei bilanci o deliberazioni concernenti la responsabilità dei Consiglieri. Ogni Socio potrà essere portatore al massimo di n' 3 deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi da chi venga nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario per la redazione del verbale della seduta.

L'adunanza è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, che potrà avvenire un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni devono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Spetta all'Assemblea:

1. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
2. eleggere 4 Membri del Consiglio Direttivo, due prescelti tra i Soci Ordinari e Sostenitori e uno ciascuno prescelti tra i Soci Giovani ed i Soci Amatoriali;
3. deliberare su tutte le proposte presentate al Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci;
4. approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto a consuntivo

Quando si tratti di deliberare sulla trasformazione o sulla estinzione dell'Associazione, l'Assemblea per essere valida dev'essere costituita in prima convocazione almeno dai tre quarti dei Soci ed in seconda convocazione almeno dal cinquanta per cento dei Soci; le deliberazioni relative debbono essere assunte da un numero di Soci che rappresenti la maggioranza dell'Assemblea. Qualora il previsto numero minimo dei Soci non venga raggiunto neppure in seconda convocazione, potrà essere convocata, a distanza di almeno trenta giorni rispetto alla seconda convocazione, un'Assemblea in terza convocazione che delibererà a maggioranza con qualsiasi numero di presenti.

Art.9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Membri variabile in funzione del numero di Soci Patrocinatori aventi diritto ad un loro rappresentante. A questi si aggiungono il Presidente designato dagli stessi Soci Patrocinatori ed i Membri eletti dall'Assemblea per un totale che non potrà, comunque, essere inferiore a 7. 1 Consigliere restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce immediatamente dopo i risultati delle elezioni assembleari ed elegge, a sua volta, il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. Il Consiglio si riunirà anche quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 5 Membri. Le sue riunioni saranno valide con la presenza di almeno metà dei Consiglieri. Al Consiglio spetta: a) provvedere ed approvare annualmente i programmi di massima per le diverse attività e manifestazioni; b) predisporre i bilanci annuali a preventivo e a consuntivo; c) nominare il Direttore Artistico, le Commissioni, i Comitati e gli eventuali Consulenti per la corretta ed efficace conduzione dell'Associazione e del Festival; d) deliberare sugli atti amministrativi riguardanti l'attività sociale, sull'accettazione di lasciti e donazioni, sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, su eventuali spese straordinarie; e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; f) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita all'art. 10 seguente; g) assumere e licenziare il personale dell'Associazione ed eventuali collaboratori, stabilendone i corrispettivi spettanti se non si tratta di prestazioni occasionali od a carattere volontario; h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi dell'Associazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o per statuto, siano riservate all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente viene designato dai Soci Patrocinatori e resta in carica 3 anni e può essere confermato per un massimo di altri due mandati. Egli provvede alla gestione corrente dell'Associazione, avvalendosi del Direttore Artistico nominato dal Consiglio Direttivo, nonché dei collaboratori e consulenti ritenuti necessari; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di urgenza il Presidente è autorizzato ad esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione utile. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da enti pubblici, associazioni, aziende e privati cittadini, versamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone quietanze liberatorie; può procedere all'apertura di conti correnti bancari o libretti di deposito a risparmio, disponendo tutte le operazioni ritenute opportune; può richiedere la concessione di affidamenti bancari, salvo l'obbligo in tal caso di informare su entità, utilizzi e costi il Consiglio Direttivo. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado giurisdizionale. Il Presidente può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vice Presidente o ad un Membro del Consiglio Direttivo, informandone il Consiglio stesso. La firma in atti del Vice Presidente è prova dell'assenza del Presidente.

Art. 11 Il Collegio dei Sindaci Revisori (se costituito)

Il Collegio si compone di lire Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. I Sindaci dovranno accertare la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Degli accertamenti periodici eseguiti dovrà farsi menzione in apposito libro verbali. Il Collegio dura in carica tre anni; i componenti sono rieleggibili.

Art. 12 Il Comitato dei Proibiviri (se costituito)

Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Comitato dei Proibiviri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile. Il Comitato dei Proibiviri è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea lessa dura in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.

Art. 13 Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è designato annualmente dal Consiglio Direttivo. Egli collabora strettamente con il Presidente su ogni materia connessa alla qualità delle rappresentazioni teatrali ospitate nelle manifestazioni organizzate dall'Associazione. Spetta in particolare al Direttore Artistico formulare al Presidente orientamenti ed indirizzi, comunque non vincolanti, sulle iniziative da assumere in campo teatrale. Il Direttore Artistico presiederà annualmente la Commissione Selezionatrice incaricata di prescegliere le compagnie da ammettere alla fase finale dei Festival Nazionale d'Arte Drammatica.

Art. 14 U Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere è nominato annualmente dal Consiglio Direttivo. Egli assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne redige i relativi verbali; provvede ad effettuare i pagamenti e a riscuotere gli introiti relativi alla vita dell'Associazione sulla base di specifici mandati e riversali; segue la gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione approntando il rendiconto consuntivo annuale ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il Segretario Tesoriere collabora strettamente con il Presidente nel disbrigo degli affari correnti provvedendo, secondo le istruzioni ricevute, alla redazione della corrispondenza in partenza ed alla classificazione e conservazione della corrispondenza in arrivo, alla conservazione di testi, riviste e registrazioni video, mantenendo rapporti correnti con le Banche, le tipografie i consulenti amministrativi o fiscali, ecc., avvalendosi allo scopo di eventuali collaboratori secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 15 Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività sociale, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra i Soci, stabilendone i relativi poteri.

Il patrimonio dell'Associazione che sarà accertato sarà devoluto, in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Rinvii

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Statuto GAD 803

Repertorio n°98.096 Fascicolo n. 12.390